



Registro Imprese  
Area Utenza

Dir. n. 04

20 luglio 2018

**OGGETTO: Manutenzione del verde - attività di Giardinaggio. Indicazioni operative**

**IL DIRIGENTE**

Vista la Legge 28 luglio 2016 n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” con riferimento ai requisiti per l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 che modifica ed integra l’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’08 giugno 2017 sullo “Standard professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del Verde”; in particolare:

- **il punto 3 “soggetti ai quali e’ destinata la formazione”**: *i corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 sono rivolti al titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa;*

- **il punto 5 “articolazione e durata dei percorsi di formazione”**: *la durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Manutentore del verde è di 180 ore complessive, di cui almeno 60 ore di attività pratiche, come da Allegato B – standard formativo, contenente indicazioni per la progettazione dei percorsi formativi;*

- **il punto 7 “casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo”**: *fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:*

a) *i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;*

b) *i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;*

c) *i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;*

d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;

e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;

f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:

- il titolare
- il socio con partecipazione di puro lavoro
- il coadiuvante
- il dipendente
- il collaboratore familiare dell'impresa

Per queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo.

L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.

Ritenuto necessario disciplinare quest'ultima procedura;

### **Dispone**

- che il soggetto che abbia conseguito un attestato d'idoneità, secondo gli standard professionale e formativi previsti dall'Accordo, o che sia esentato in ossequio al punto 7 dell'Accordo possa abilitare **sino a due imprese in virtù di un rapporto di immedesimazione con l'impresa:** quali titolare, amministratore, socio, collaboratore familiare, dipendente, inseriti nell'organico per l'attività tecnico manuale;

- che i casi di esenzione devono essere supportati da apposita documentazione, a secondo delle diverse fattispecie, da allegare alla pratica telematica, attestante il possesso di apposita qualifica professionale: titolo di studio oppure un'esperienza biennale; quest'ultima deve essere stata svolta esclusivamente nella medesima attività di manutenzione del verde-giardinaggio, in qualità di: titolare, amministratore, socio, collaboratore familiare, coadiuvante, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per l'attività tecnico manuale e di dipendente (incluso l'apprendistato) anche a tempo parziale ( si rinvia alla circolare MSE n°3597/c del 27/01/2006 per il criterio della proporzionalità);
- che gli attestati di qualifica professionale sono validi su tutto il territorio nazionale a prescindere della sede dell'agenzia di formazione o luogo di conseguimento.

IL DIRIGENTE

*Dott. Domenico Spagnoli*

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.